



COMUNE DI SOAZZA

Legge sui cani

Legge sui cani

Indice

Art. 1	Scopo
Art. 2	Campo d'applicazione
Art. 3	Obblighi generali
Art. 4	Obbligo di notifica e di identificazione
Art. 5	Tassa / Esonero della tassa
Art. 6	Impiego della tassa
Art. 7	Cani non sorvegliati
Art. 8	Vigilanza sulla frequenza dei corsi
Art. 9	Responsabilità civile
Art. 10	Sanzioni e spese di procedura
Art. 11	Procedura di multa disciplinare
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1 Scopo

Lo scopo della presente Legge è di garantire la corretta attuazione del diritto federale e cantonale, di preservare le persone, gli animali e le cose dai pericoli che possono risultare dalla detenzione di cani, di promuovere la giusta detenzione e conduzione degli stessi e di riscuotere una tassa annuale.

Art. 2 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente Legge valgono per tutti i detentori di cani, sia che essi risiedano permanentemente nel Comune di Soazza, che vi risiedano solo temporaneamente o che siano di passaggio.

Art. 3 Obblighi generali

È vietato lasciar vagare i cani senza sorveglianza.

Di regola, durante le uscite, i cani vanno tenuti al guinzaglio. Se sono lasciati liberi, vanno tenuti sotto controllo. Il detentore deve adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggire al suo controllo e nuocere alle persone, ad altri animali o alle cose. Se richiesto dalle circostanze, il cane va munito di museruola.

I cani sono da tenere al guinzaglio se si trovano in aree scolastiche, presso degli impianti sportivi pubblici, nei luoghi di ristorazione e nei parcheggi pubblici.

È vietato condurre i cani nei parchi gioco, nei cimiteri, in edifici pubblici e di culto. Esclusi da questo divieto sono i cani guida, per non vedenti e altri cani impiegati per scopi analoghi. Non vi sono, tuttavia, distinzioni per quando riguarda il bagno nelle fontane che è proibito a tutti gli animali.

I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi dei propri animali e a depositarli negli appositi contenitori o in assenza degli stessi nei contenitori dei rifiuti. Devono pure evitare che i cani abbaino in continuazione, disturbando il vicinato.

Art. 4 Obbligo di notifica e di identificazione

Il cambiamento di indirizzo del detentore di un cane, nonché il passaggio di proprietà o la morte dell'animale vanno notificati entro 30 giorni nella banca dati federale e alla Cancelleria comunale.

Chi prende domicilio o residenza nel Comune di Soazza durante l'anno, ed è detentore di un cane, deve notificare alla Cancelleria comunale il proprio animale entro 30 giorni dal suo arrivo.

L'obbligo di notifica sussiste anche per i cani non soggetti alla tassa.

I cuccioli sono da notificare non appena hanno raggiunto i 3 mesi d'età. Tutti i detentori di cani sono tenuti a far identificare i propri animali mediante microchip e medaglietta.

Art. 5 Tassa / Esonero della tassa

La tassa è regolamentata nella Legge fiscale comunale, agli art. 6 e 9.

I seguenti gruppi di cani, con rispettivo certificato, sono esonerati dalla tassa:

- Cani militari
- Cani poliziotto
- Cani da valanga
- Cani per non vedenti e non udenti
- Cani da catastrofe
- Cani da terapia e d'assistenza
- Bracchi da sangue

Art. 6 Impiego della tassa

La tassa incassata viene impiegata per far fronte alle spese amministrative del settore, per la posa e la pulizia dei contenitori installati per la raccolta degli escrementi e per altre spese collegate alla detenzione di cani e alla vigilanza su di essi.

Art. 7 Cani non sorvegliati

Il Comune deve provvedere al recupero dei cani che vagano incustoditi sul territorio. Per svolgere tale compito, può far capo alla Polizia cantonale o ad altri organi cantonali o comunali in grado di svolgere questo compito (guardacaccia, forestali, ecc.). Può anche avvalersi di un sostegno di una società cinofila.

Se il detentore del cane viene identificato, lo stesso verrà avvisato immediatamente affinché provveda al recupero dell'animale.

Qualora non fosse possibile rintracciare entro 12 ore il detentore dell'animale, il cane è affidato ad una società cinofila per la custodia. Se il detentore non può essere rintracciato, le spese sono a carico del Comune (vedi art. 67, cpv. 2 LVet).

Per i casi in cui il detentore è rintracciato, questi deve pagare le spese per il mangime, la sistemazione temporanea dell'animale, per le ricerche e tutte le altre spese connesse al recupero dello stesso.

Art. 8 Vigilanza sulla frequenza dei corsi

Tutte le persone responsabili dell'accudimento del cane, indipendentemente dalla sua razza, sono tenuti a frequentare i corsi obbligatori con il proprio animale. L'organizzazione dei corsi può essere affidata a delle società cinofile o a degli istruttori riconosciuti (vedi art. 68, cpv. 2 OPAn).

I corsi teorici da assolvere prima dell'acquisto o della presa in consegna di un cane sono obbligatori per le persone che non hanno mai posseduto un cane.

I corsi pratici, relativi alla conduzione di un cane, sono obbligatori per tutti, anche per quelle persone che hanno già avuto delle esperienze nella gestione di simili animali. Il corso va frequentato entro un anno dalla presa in consegna del nuovo animale (vedi art. 68, cpv. 2 OPAn).

Il Comune può richiedere in ogni momento ai detentori di cani di documentare la frequentazione dei corsi e di esibire l'attestato di competenza.

Art. 9 Responsabilità civile

Ogni detentore di cane è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, che copra anche i casi di responsabilità legati alla detenzione e conduzione da parte di un detentore occasionale.

Art. 10 Sanzioni e spese di procedura

Le infrazioni alle disposizioni di questa Legge, delle sue Ordinanze e delle decisioni su di essa fondate sono punite dal Municipio nella procedura amministrativa penale ordinaria con una multa fino a Fr. 5'000.00.

Il Municipio emana un'Ordinanza in cui regola l'applicazione pratica della Legge e introduce un elenco delle contravvenzioni da punire con multe disciplinari fino ad un importo di Fr. 300.00. Essa definisce gli importi delle multe e indica chi è autorizzato a riscuoterle.

Per le decisioni in base a questa legge vengono, di regola, rimosse delle spese di procedura da Fr. 50.00 a Fr. 200.00. In casi particolarmente complessi e difficili, l'importo massimo è di Fr. 1'000.00.

Le spese per prestazioni di terzi, per eventuali perizie o per informazioni da parte di persone esterne all'Amministrazione comunale, come pure le spese in contanti vengono aggiunte alle spese di procedura.

Art. 11 Procedura di multa disciplinare

La multa disciplinare è pronunciata senza ulteriori accertamenti. Il contravventore va reso attento che può opporsi alla procedura di multa disciplinare.

La multa disciplinare passa in giudicato se viene pagata entro 30 giorni dalla sua emissione. Se la multa è osteggiata e non viene pagata entro 30 giorni, viene inoltrata una denuncia al Municipio. Lo stesso si pronuncerà su un'eventuale multa nell'ambito della procedura ordinaria (art. 10, cpv. 2). Esso non è tenuto ad osservare gli importi massimi risultanti dall'elenco delle multe.

Il contravventore privo di domicilio in Svizzera, che non paga immediatamente la multa disciplinare, deve depositare provvisoriamente l'importo oppure deve fornire una garanzia sufficiente.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Legge è stata approvata dall'Assemblea comunale del 15 maggio 2014 ed entra in vigore dalla sua approvazione.


Per il Comune di Soazza:

Il Presidente comunale:


L. Mantovani



Il Segretario comunale:


P. Bottelli